




Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2024

In vigore dal 1° febbraio 2024





INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| 1. DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. PRINCIPI GENERALI..... | 6 |
| 3. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI..... | 6 |
| 4. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI..... | 7 |
| 5. RELEVANT INFORMATION LIST..... | 8 |
| 6. VALUTAZIONE DELLA NATURA PRIVILEGIATA DELL'INFORMAZIONE..... | 9 |
| 7. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – COMUNICATI STAMPA..... | 9 |
| 8. RITARDO..... | 10 |
| 9. INSIDER LIST..... | 13 |
| 10.RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE..... | 15 |
| 11.VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA E SANZIONI..... | 15 |
| 12.DISPOSIZIONI FINALI..... | 16 |
| ALLEGATO A..... | 17 |
| ALLEGATO B..... | 19 |
| ALLEGATO C..... | 21 |
| ALLEGATO D..... | 23 |
| ALLEGATO E1..... | 24 |
| ALLEGATO E2..... | 25 |
| ALLEGATO F..... | 26 |
| ALLEGATO G..... | 37 |



Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) contiene le disposizioni relative alla gestione interna e alla comunicazione all’esterno di documenti e informazioni aziendali riguardanti CIR S.p.A. (“**CIR**” o la “**Società**”) e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (come di seguito definite), nonché disposizioni relative alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.

La Procedura è adottata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di “*market abuse*” e degli orientamenti formulati al riguardo dall’Autorità di Vigilanza ed in particolare in conformità alle Linee Guida per la Gestione delle Informazioni Privilegiate emesse da Consob nell’ottobre 2017 ed è volta in particolare a garantire (i) la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all’esterno di tali informazioni e (ii) la corretta tenuta e il costante aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.

Sezione I – Definizioni e principi generali

1. Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Amministratore Delegato | L’Amministratore Delegato di CIR. |
| Consiglio di Amministrazione | Il Consiglio di Amministrazione di CIR. |
| Destinatari | I destinatari della Procedura e cioè gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di CIR e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di CIR o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione. |
| Dirigente Preposto | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.lgs. n. 58/1998 |
| Funzioni Competenti | Le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte, all’interno di CIR o di Società Controllate, nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate. Le Funzioni Competenti per ciascun Tipo di Informazione Rilevante sono indicate nell’Allegato [A]. |
| FGIP | La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate di CIR, deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate ai sensi della presente Procedura e tenuto conto degli orientamenti dell’Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La FGIP è attribuita all’Amministratore Delegato. |
| Informazione | Una specifica informazione che, a giudizio di CIR, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo |



| | |
|----------------------------------|---|
| Rilevante | <p>quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.</p> <p>Le specifiche Informazioni Rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da CIR o da Società Controllate. Le specifiche Informazioni Rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso CIR o Società Controllate che abbiano carattere rilevante.</p> |
| Informazione Privilegiata | <p>Un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente - direttamente o indirettamente - la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>Un'informazione è di carattere preciso se:</p> <ul style="list-style-type: none">- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà, e- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato. <p>Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.</p> <p>Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.</p> <p>Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati (informazione <i>price sensitive</i>), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. In relazione alle Società Controllate, ai fini della Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività svolte dalle Società Controllate.</p> |
| Insider List | <p>L'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le</p> |



quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating*.

| | |
|---|---|
| Linee Guida | Le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre 2017. |
| MAR | Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. |
| Presidente | Il presidente del Consiglio di Amministrazione. |
| RIL o <i>Relevant Information List</i> | Per ciascuna specifica Informazione Rilevante, l'elenco delle persone che hanno accesso alla stessa e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Rilevanti, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> . |
| Società Controllate | Le entità italiane o estere sulle quali CIR esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile e, ove applicabile, dell'art. 93 del TUF. |
| Struttura di consultazione | <p>Le Funzioni Competenti coinvolte, con funzioni consultive, nel processo di valutazione della natura rilevante e/o privilegiata dell'informazione e nella decisione in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, individuate nel Direttore Generale, nel Dirigente Preposto ed in ogni altro dirigente della Società avente, in base alla struttura organizzativa pro-tempore vigente, la responsabilità sulle funzioni di Amministrazione, Finanza, Corporate Governance, Relazioni istituzionali, Comunicazione, Investor Relations</p> <p>Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, la FGIP può invitare a partecipare alla Struttura di Consultazione anche l'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.</p> |
| Tipi di Informazioni Rilevanti | I tipi di informazioni indicati nell'Allegato [B], che CIR ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che tipicamente possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate. |



2. Principi generali

2.1 I Destinatari della Procedura sono obbligati a:

- a) mantenere la segretezza circa i documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate e utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
- b) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
- c) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

2.2 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

3. Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali

3.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di CIR e delle Società Controllate con organi di informazione, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve avvenire per il tramite di un comunicato stampa, secondo le modalità previste all'articolo 7 per le Informazioni Privilegiate.

3.2 In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, i comunicati stampa non contenenti Informazioni Privilegiate (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comunicati settimanali relativi all'esecuzione in continuità di un programma di buyback, i comunicati relativi alle variazioni dei diritti di voto per percentuali inferiori a 0,5% dei diritti di voto complessivi o ai calendari sociali) non necessitano di approvazione da parte della FGIP, purché siano approvati dal Dirigente Preposto, e siano comunque inviati per conoscenza alla FGIP prima della pubblicazione.

3.3 Qualora la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato, in cui vengano diffusi dati non già pubblicati:

- (i) il CFO comunica anticipatamente alla CONSOB e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmette alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro stesso;
- (ii) la Società pubblica un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.



Sezione II – Previsioni concernenti le Informazioni Rilevanti

4. Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

- 4.1 L'Allegato [B] riporta l'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti individuati dalla Società e le Funzioni Competenti che normalmente hanno accesso a ciascun Tipo di Informazione Rilevante. La FGIP, con il supporto delle Funzioni Competenti, assicura il costante aggiornamento di tale elenco.
- 4.2 In relazione ai Tipi di Informazioni Rilevanti che fanno riferimento a processi prolungati che normalmente si svolgono in più fasi, la FGIP, con il supporto delle Funzioni Competenti, può individuare, per ciascuna fase, le Funzioni Competenti che normalmente hanno accesso a tali informazioni.
- 4.3 Le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni che potrebbero assumere il carattere di Informazioni Rilevanti; qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante, tenuto conto anche dei criteri di cui all'Allegato [B], le Funzioni Competenti ne danno tempestiva comunicazione alla FGIP e alla Struttura di Consultazione, ai fini delle valutazioni di cui al successivo articolo [4.4], indicando i motivi per cui ritengono che l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante. La FGIP è tenuta a mantenere evidenza di tale comunicazione.
- 4.4 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo [4.3], la FGIP, con il supporto della Struttura di Consultazione, effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione, tenuto conto delle motivazioni indicate dalle Funzioni Competenti e dei criteri di cui all'Allegato [B].
- 4.5 Una volta verificata la natura rilevante di un'informazione, la FGIP, con il supporto dell'Ufficio Servizio Societario, si adopera affinché:
 - (i) sia aperta una nuova sezione, dedicata a tale informazione, nella RIL;
 - (ii) sia mantenuta evidenza nella RIL della valutazione effettuata sulla natura rilevante dell'informazione;
 - (iii) i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante siano iscritti nella RIL, secondo quanto specificato nel successivo articolo [5].
- 4.6 La FGIP, con il supporto delle Funzioni Competenti, monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione e assicura che le stesse circolino all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "need to know"). La FGIP cura che tali soggetti siano adeguatamente informati in merito alla esistenza della Procedura e agli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi della Procedura.
- 4.7 Qualora, in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante, sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura privilegiata, le Funzioni Competenti informano la FGIP la quale, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione di cui al successivo articolo [6], valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi del successivo articolo [8] e dell'articolo 17(4) MAR.



5. Relevant Information List

- 5.1 La FGIP è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento della RIL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della Procedura.
- 5.2 La RIL è istituita dalla Società su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
- 5.3 Una nuova sezione della RIL è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Rilevante e riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Rilevante contemplata in quella specifica sezione.
- 5.4 La RIL contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) la data di redazione della RIL;
 - b) il motivo per cui l'informazione è stata iscritta nella RIL;
 - c) l'identità e l'indirizzo e-mail di tutte le persone aventi accesso all'Informazione Rilevante e pertanto iscritte nella RIL
- 5.5 L'Ufficio Servizio Societario cura la tenuta della RIL provvedendo in particolare a:
- a) iscrivere tempestivamente nella RIL le persone in possesso di Informazioni Rilevanti;
 - b) aggiornare tempestivamente la RIL, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nella RIL di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Rilevanti e che deve quindi essere iscritta nella RIL;
 - una persona iscritta nella RIL non abbia più accesso ad Informazioni Rilevanti.
 - c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti della loro iscrizione nella RIL, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (*sub* Allegato [C]) da inviare a mezzo posta ovvero tramite *email*;
 - d) informare gli iscritti nella RIL, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla procedura (*sub* Allegato [D]).
- 5.6 L'Ufficio Servizio Societario provvede a effettuare le iscrizioni nella RIL e i relativi aggiornamenti d'intesa con la FGIP, in ogni caso comunicando a quest'ultima ogni variazione effettuata. Nella RIL sono iscritte le Funzioni Competenti che hanno accesso all'Informazione Rilevante, anche tenuto conto di quanto indicato nell'Allegato [A]. In ciascuna fase, le Funzioni Competenti informano la FGIP e il Responsabile dell'Ufficio Servizio Societario di eventuali ulteriori persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante, anche su segnalazione delle stesse persone da iscrivere.
- 5.7 L'Ufficio Servizio Societario può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 5.8 I dati contenuti nella RIL sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 5.9 Con riferimento alla RIL, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 9.9 e 9.10 della Procedura.



Sezione III – Previsioni concernenti le Informazioni Privilegiate

6. Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

6.1 La FGIP e le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle Informazioni Rilevanti che potrebbero ragionevolmente acquisire natura privilegiata; ed avviano le attività previste per l'eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate ovvero per la procedura del ritardo. In ogni caso, le persone che, all'interno di CIR e delle Società Controllate ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata con riferimento a CIR o agli strumenti finanziari quotati dalla stessa emessi informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.

6.2 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dalla FGIP, con il supporto della Struttura di Consultazione, tenuto conto dei criteri indicati nell'Allegato [B].

Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, la FGIP può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata la FGIP, con il supporto dell'Ufficio Servizio Societario, formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni (ovvero nella RIL): (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

6.3 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, la FGIP, con il supporto della Struttura di Consultazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo [7] della Procedura, approvando il relativo comunicato stampa, ove non si tratti di operazione rimessa alla competenza consiliare, o, in alternativa, in ordine all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi dell'articolo [8] della Procedura.

7. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate – Comunicati Stampa

7.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate, con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico. La Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

7.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è effettuata mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto, con il supporto delle Funzioni Competenti, dal Dirigente Preposto.

7.3 Il testo finale del comunicato stampa è trasmesso alla FGIP, che lo approva e ne dispone la pubblicazione.

7.4 Il comunicato stampa viene quindi diffuso con le modalità previste dalla normativa vigente a cura del Dirigente Preposto. Qualora la Società intenda diffondere un comunicato stampa contenente Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione, l'Ufficio Servizio Societario informa preventivamente la CONSOB e la società di gestione del mercato.

7.5 Una volta diffuso, il comunicato stampa viene pubblicato, a cura del Dirigente Preposto, su una sezione del sito *internet* della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.



- 7.6 A seguito della conferma di avvenuta diffusione con le modalità di cui sopra, la funzione interna Comunicazione, o il consulente eventualmente incaricato della funzione, procede all'invio del comunicato, tramite messaggio di posta elettronica, ad una *mailing list* di giornalisti specializzati nel settore economico-finanziario.
- 7.7 La Società conserva sul proprio sito *internet*, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.
- 7.8 Le disposizioni che precedono non si applicano alle informazioni che costituiscono una Informazione Privilegiata concernente - direttamente o indirettamente - una Società Controllata emittente strumenti finanziari quotati o uno o più strumenti finanziari emessi da tale Società Controllata. In tale caso, la Società Controllata quotata cura direttamente la diffusione e la gestione dell'informazione privilegiata che la riguarda in conformità alla procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni dalla stessa adottata in adempimento dei propri obblighi regolamentari.
- 7.8 La presente procedura viene pubblicata sul sito *internet* della Società a cura dell'Ufficio Servizio Societario.

8. Ritardo

8.1 Condizioni per il Ritardo e relative valutazioni

- 8.1.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo [7] della Procedura, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (il "**Ritardo**").
- 8.1.2 La decisione in ordine all'attivazione del Ritardo ed all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e, ove possibile, della sua probabile fine, è di competenza della FGIP, con il supporto della Struttura di Consultazione.
- 8.1.3 Il Ritardo può essere attivato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**").

A. *La comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società.*

A titolo esemplificativo, la comunicazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi quando:

- (i) la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico;
- (ii) la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, anche qualora non siano integrati i presupposti di una procedura concorsuale, e la comunicazione immediata al pubblico di Informazioni Privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società;
- (iii) ove applicabile, le Informazioni Privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo, che necessitano dell'approvazione di un altro organo societario diverso dall'assemblea al fine di entrare in vigore, a condizione che (1) la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico e (2) la Società abbia disposto che la decisione definitiva sia presa quanto prima;



- (iv) la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- (v) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

B. *Il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico.*

A titolo esemplificativo, il ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate può indurre in errore il pubblico nel caso in cui le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione:

- (i) siano sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all'argomento a cui fanno riferimento le Informazioni Privilegiate;
- (ii) riguardino il fatto che gli obiettivi finanziari della Società non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o
- (iii) siano in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Società al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società o con il consenso del medesimo.

C. *La Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.*

L'emittente comunica quanto prima possibile al pubblico le Informazioni Privilegiate laddove la riservatezza non sia più garantita, anche nei casi in cui la comunicazione immediata delle Informazioni Privilegiate rischierebbe di pregiudicarne i legittimi interessi

8.2 Adempimenti relativi al Ritardo

Nel caso in cui sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, devono essere posti in essere i seguenti adempimenti.

8.2.1 L'Ufficio Servizio Societario, d'intesa con la FGIP, registra prontamente, all'interno dell'Insider List, su supporto durevole, le seguenti informazioni:

- (i) data e ora della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
- (ii) data e ora dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata
- (iii) stima della data e dell'ora della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (iv) identità delle persone responsabili:
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;



- dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
- della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(iv) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza;

(v) l'elenco delle persone in possesso dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità meglio specificate al paragrafo 9 della Procedura

8.2.2 La FGIP, con il supporto dell'Ufficio Servizio Societario si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento dell'Informazione Privilegiata

8.2.3 La FGIP, con il supporto del Dirigente Preposto, cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

8.2.4 La FGIP monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo, provvedendo a registrare prontamente all'interno dell'Insider List qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta;

8.2.5 Qualora la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ovvero non sussistano più per altri motivi le Condizioni per il Ritardo, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo [7] della Procedura. La riservatezza si considera venuta meno, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- b) nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio la FGIP e l'Ufficio Servizio Societario.



8.3 Notifica del ritardo a Consob

8.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata a norma dell'articolo [8.1] della Procedura, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

8.3.2 La notifica è trasmessa alla Consob a cura dell'Ufficio Servizio Societario tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

8.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo: titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento (se assegnato dal sistema di diffusione) nonché data e ora della comunicazione al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

8.3.4 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

9. **Insider List**

9.1 La FGIP è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento dell'Insider List ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della Procedura.

9.2 L'Insider List è istituita dalla Società su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'Insider List sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione presso la Società, ovvero presso altro soggetto che agisca in nome o per conto della Società medesima;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Insider List;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Insider List.

9.3 L'Insider List è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, redatta secondo il modello *sub* Allegato [E1] (le "**Sezioni Occasionali**"). Una nuova Sezione Occasionale dell'Insider List è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Occasionale dell'Insider List riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.



- 9.4 In aggiunta a quanto precede, la Società redige altresì una sezione supplementare dell'Insider List in cui sono riportati i dati delle persone che hanno potenzialmente sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, redatta secondo il modello *sub* Allegato [E2] (la “**Sezione Permanente**”). I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono riportati nelle Sezioni Occasionali.

Sono di norma inclusi nella Sezione Permanente i seguenti soggetti:

- (i) il Presidente;
- (ii) l'Amministratore Delegato,
- (iii) il Dirigente Preposto;
- (iv) il CFO;
- (v) eventuali ulteriori persone che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, individuate dalla FGIP.

- 9.5 L'Insider List contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nell'Insider List;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'Insider List.

Fermo quanto precede, il contenuto dell'Insider List deve essere conforme ai modelli allegati alla Procedura per le singole Sezioni Occasionali (*sub* Allegato [E1]) e per la Sezione Permanente (*sub* Allegato [E2]).

- 9.6 L'Ufficio Servizio Societario, d'intesa con la FGIP, cura la tenuta dell'Insider List provvedendo in particolare a:

- a) iscrivere tempestivamente nell'Insider List, al momento dell'attivazione del Ritardo, le persone in possesso di Informazioni Privilegiate, inserendo inizialmente le persone già iscritte nella RIL, se continuano ad avere accesso all'Informazione Privilegiata;
- b) su indicazione delle Funzioni Competenti o degli interessati, aggiornare tempestivamente l'Insider List, con l'iscrizione delle nuove persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, indicando la data del relativo aggiornamento e la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento, qualora ad esempio:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nell'Insider List di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere iscritta nell'Insider List;
 - una persona iscritta nell'Insider List non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate.
- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nell'Insider List, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (*sub* Allegato [F]) da inviare a mezzo posta ovvero tramite *email*, assicurandosi che essi confermino per iscritto di aver preso visione dell'informativa e di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'iscrizione nell'Insider List e dal possesso di Informazioni Privilegiate con particolare riguardo alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;



- d) informare gli iscritti nell'Insider List, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla procedura (*sub* Allegato [G]);
- e) conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le comunicazioni effettuate ai fini dell'iscrizione nell'Insider List;
- f) in caso di richiesta da parte della Consob, trasmettere l'Insider List a quest'ultima il prima possibile, con le modalità indicate dalla Consob, informando preventivamente la FGIP.
- 9.7 L'Ufficio Servizio Societario provvede a effettuare le iscrizioni nella Sezione Permanente e i relativi aggiornamenti:
- in autonomia, per i soggetti di cui agli articoli [da 9.4(i) a 9.4(iv)];
 - su richiesta della FGIP per i soggetti di cui all'articolo [9.4(v)].
- 9.8 I dati contenuti nell'Insider List sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 9.9 Fermi restando i poteri delle competenti Autorità, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della Procedura, hanno facoltà di accedere all'Insider List, oltre all'Ufficio Servizio Societario, la FGIP e/o i soggetti da questi delegati.
- 9.10 La Società può delegare a terzi l'incarico di redigere e aggiornare l'Insider List, attribuendo le funzioni dell'Ufficio Servizio Societario ad un soggetto appositamente individuato. In tale ipotesi, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 MAR e conserva sempre il diritto di accesso all'Insider List per il tramite dell'Ufficio Servizio Societario, della FGIP e/o dei soggetti da questi delegati. Troveranno in ogni caso applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni della Procedura e la Società adotterà tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti anche da parte del terzo incaricato.

Sezione IV – Altre disposizioni

10. Rapporti con le Società Controllate

- 10.1 Le Società Controllate provvedono a recepire i contenuti della Procedura e ad assicurarne il pieno rispetto.
- 10.2 Fermo quanto previsto dall'articolo [10.1] della Procedura, la Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella Procedura.

11. Violazioni della Procedura e sanzioni

- 11.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste nella Procedura da parte dei Destinatari, CIR e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di lavoratori dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
- 11.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni di cui alla Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, CIR si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere



tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

12. Disposizioni finali

- 12.1 La FGIP può impartire alle Funzioni Competenti specifiche direttive funzionali alla corretta attuazione della Procedura.
- 12.2 La FGIP valuta periodicamente l'adeguatezza della Procedura e ha facoltà di apportare alla stessa le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di CIR e delle Società Controllate.
- 12.3 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e i relativi orientamenti interpretativi dell'Autorità di Vigilanza.

ALLEGATO A

| Tipo di Informazione Rilevante | Funzioni Competenti | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | Consiglio di Amministrazione | Amministratore Delegato/Direttore Generale | Collegio Sindacale | Società di revisione | Organismo di vigilanza | Dirigente Preposto |
| Assetti Proprietari | X | X | X | X | | X |
| Composizione del <i>management</i> | X | X | | | | |
| Piani di incentivazione del <i>management</i> | X | X | | | | |
| Attività dei revisori | | X | X | | | X |
| Operazioni sul capitale | X | X | X | X | | X |
| Emissione di strumenti finanziari | X | X | X | X | | X |
| Caratteristiche degli strumenti finanziari emessi | X | X | X | X | | X |
| Acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc. | X | X | X | X | | X |
| Ristrutturazioni e riorganizzazioni | X | X | X | X | | X |
| Operazioni su strumenti finanziari, <i>buy-back</i> e <i>accelerated book-building</i> | X | X | X | | | X |
| Procedure concorsuali | X | X | X | | X | X |
| Contenzioso legale | X | X | X | X | X | X |
| Revoca di affidamenti bancari | X | X | X | X | | X |

| Tipo di Informazione Rilevante | Funzioni Competenti | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| | Consiglio di Amministrazione | Amministratore Delegato/Direttore Generale | Collegio Sindacale | Società di revisione | Organismo di vigilanza | Dirigente Preposto |
| Svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio | X | X | X | X | X | X |
| Insolvenze di importanti debitori | X | X | X | X | | X |
| Distruzione o danneggiamento di beni non assicurati | X | X | X | X | | X |
| Acquisto o vendita di asset | X | X | X | X | | X |
| Andamento della gestione | X | X | X | X | | X |
| Variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (<i>profit warning</i> <i>earning surprise</i>) | X | X | X | X | | X |
| Modifica dei piani di investimento | X | X | X | X | | X |
| Policy di distribuzione di dividendi | X | X | X | X | | X |

ALLEGATO B

Tipi di Informazioni Rilevanti

Trattasi di informazioni riferite in generale a tutte le operazioni di significativo rilievo strategico così come identificate nella procedura “Procedura sui criteri di identificazione e approvazione delle operazioni di rilievo strategico” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2021 e più precisamente:

- investimenti e disinvestimenti finanziari di trading per impiego a breve di liquidità il cui valore superi euro 150 milioni;
- l’acquisto, la cessione o la sottoscrizione (anche mediante conferimento in natura) di partecipazioni sociali, l’acquisto, la cessione o l’affitto di aziende o rami d’azienda o altre operazioni straordinarie, qualora:
 - o il corrispettivo o il valore di scambio ad esse attribuito sia superiore ad euro 75 milioni; ovvero
 - o anche nell’ipotesi in cui non abbia quale controparte una “Parte Correlata”, presenti le caratteristiche per essere qualificabile “Operazione di Maggiore Rilevanza” ai sensi della “Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” adottata da CIR, e di tempo in tempo vigente;
 - o con riferimento specifico alle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, esse comportino la perdita del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. sulla relativa società (o ente analogo) limitatamente ai casi in cui la stessa operi nei settori della componentistica auto e della sanità e negli altri settori di tempo in tempo individuati dal Consiglio di Amministrazione di CIR;
- qualsiasi altra operazione, anche diversa dalle precedenti, inclusa l’assunzione o la concessione di finanziamenti di qualsiasi genere o la prestazione di garanzie, che:
 - o abbia un valore (in termini di corrispettivo, valore di scambio o importo in linea capitale finanziato o garantito) superiore ad euro 75 milioni; ovvero;
 - o anche nell’ipotesi in cui non abbia quale controparte una “Parte Correlata”, presenti le caratteristiche per essere qualificabile “Operazione di Maggiore Rilevanza” ai sensi della “Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” adottata da CIR, e di tempo in tempo vigente.

Non rientrano nel novero delle “Operazioni di Rilievo Strategico” di CIR, ma sono soggette alla disciplina di cui al paragrafo B che segue (ivi inclusa la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di CIR), l’esame e l’eventuale delibera in merito alle seguenti operazioni delle società direttamente o indirettamente controllate da CIR e sottoposte alla sua direzione e coordinamento (le “Operazioni di Rilievo Strategico delle Controllate”) che saranno oggetto di preventiva informativa a CIR da parte delle relative controllate ai sensi della “Procedura di elaborazione e monitoraggio dell’attuazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo”:

- le operazioni qualificate da ciascuna controllata come “Operazioni di Rilievo Strategico”;
- l’acquisto, la cessione o la sottoscrizione (anche mediante conferimento in natura) di partecipazioni sociali, l’acquisto, la cessione o l’affitto di aziende o rami d’azienda o altre operazioni straordinarie qualora:
 - o per il corrispettivo o il valore di scambio ad esse attribuito siano superate le soglie per essere qualificabili come “Operazioni di Maggiore Rilevanza” (o l’eventuale analogo definizione) ai sensi delle “procedure delle operazioni con parti correlate” adottate dalle relative sub-holding industriali direttamente controllate da CIR e sottoposte alla sua attività di direzione e coordinamento (le “Controllate Holding”) o, in mancanza, della “Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” adottata da CIR, e di tempo in tempo vigente, applicando i



- valori di “patrimonio netto” o “totale attivo consolidato” della relativa controllata diretta di CIR (e non dei correlati valori di CIR); ovvero
- con riferimento specifico alle operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, esse comportino la perdita del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. su una società (o ente analogo) limitatamente ai casi in cui tale società (o ente analogo) sia stata identificata dalla relativa Controllata Holding/controlata diretta di CIR quale “controllata strategica” in virtù dell’attività svolta o delle sue dimensioni;
 - qualsiasi altra operazione, anche diversa dalle precedenti, inclusa l’assunzione o la concessione di finanziamenti di qualsiasi genere o la prestazione di garanzie, che abbia un valore che ecceda le soglie per essere qualificabili come “Operazioni di Maggiore Rilevanza” (o l’eventuale analoga definizione) ai sensi delle “procedure delle operazioni con parte correlate” adottate dalle relative Controllate Holding o - in mancanza - della “Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” adottata da CIR, e di tempo in tempo vigente, applicando i valori di “patrimonio netto” o “totale attivo consolidato” della relativa controllata diretta (e non dei correlati valori di CIR).



ALLEGATO C

[FAC-SIMILE informativa iscrizione nella RIL]

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di [●]]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[luogo], [data]]

Oggetto: iscrizione nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti (la "Relevant Information List" o "RIL")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

in ottemperanza a quanto previsto dalla "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate" di CIR S.p.A. ("CIR" o la "Società"), con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza dal [●], la Società ha provveduto a iscrivereLa, in qualità di _____ [inserire funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate] nella sezione della RIL relativa alla seguente Informazione Rilevante:

_____ .
Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per "Informazione Rilevante" si intende una specifica informazione che, a giudizio della Società, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014/MAR e delle "Linee Guida - Gestione delle Informazioni Privilegiate" pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017.

Qualora, per ragioni del Suo ufficio o involontariamente, dovesse comunicare la predetta Informazione Rilevante a soggetti terzi (inclusi dipendenti, consulenti, collaboratori, familiari o ulteriori soggetti terzi), dovrà darne immediata comunicazione a CIR.

I dati personali necessari per l'iscrizione nella RIL e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da CIR, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), in relazione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Rilevanti. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle Aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento o Titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta scritta da inoltrare presso la sede sociale di CIR, titolare del trattamento, al seguente indirizzo: Via Ciovassino 1, Milano. Presso la sede di CIR, infine, saranno consultabili gli elenchi dei Responsabili del trattamento e degli amministratori di sistema.



Si prega di rispondere alla presente comunicazione entro cinque giorni lavorativi per presa d'atto del contenuto della stessa.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi all'Ufficio Servizio Societario, nella persona di [...], tramite:

- email, all'indirizzo [...] ovvero
- al seguente numero telefonico: [...].

Cordiali saluti.

Per CIR S.p.A.

(Ufficio Servizio Societario)

[●]



ALLEGATO D

[FAC-SIMILE informativa cancellazione / aggiornamento Relevant Information List]

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]

[indirizzo]

[alla cortese attenzione di [●]]

[a mezzo [●]]

[[luogo], [data]]

Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti ("Relevant Information List" o "RIL")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], CIR S.p.A. ("CIR"), in conformità con quanto previsto dalla *Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate* di CIR (la "**Procedura**"), ha provveduto

a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dalla Relevant Information List relativa alla seguente Informazione Rilevante _____

[ovvero in alternativa]

ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l'iscrizione Sua e della Società [●] nella Relevant Information List relativa alla seguente Informazione Rilevante _____ per il seguente motivo:

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi a [●], nella persona del Sottoscritto, tramite:

- ✓ *email*, all'indirizzo [●], ovvero
- ✓ al seguente numero telefonico: [●].

Cordiali saluti

Per CIR S.p.A.

[●]



ALLEGATO E1

Format sezioni “occasionali” dell’Insider List, di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210
Descrizione della fonte della specifica Informazione Privilegiata:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata identificata la specifica Informazione Privilegiata): [aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg]

| Nome/i del titolare dell’accesso | Cognome/i del titolare dell’accesso | Cognome/i del titolare dell’accesso alla nascita (se diverso/i) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell’impresa | Funzione e motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate | Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a Informazioni Privilegiate) | Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate) | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Data di nascita | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo: via; numero civico; località; CAP; Stato) |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell’emittente e/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d’asta/ commissario d’asta/sorvegliante d’asta o della persona che agisce a suo nome o per suo conto | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [numero e/o testo] | [aaaa-mm-gg] | [numeri (senza spazi)] | [testo] |



ALLEGATO E2

Format Sezione Permanente dell'Insider List, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210

Data e ora di creazione della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

| Nome/i del titolare dell'accesso | Cognome/i del titolare dell'accesso | Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate | Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti) | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Data di nascita | Indirizzo privato completo (via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente o della persona che agisce a suo nome o per suo conto] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [numero e/o testo] | [aaaa- mm-gg per la data di nascita] | [testo] | [numeri (senza spazi)] |



ALLEGATO F

[FAC-SIMILE informativa iscrizione nell'Insider List]

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di [●]]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[luogo], [data]]

Oggetto: iscrizione nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ("Insider List")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "MAR") e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di abusi di mercato e informazione privilegiata nonché dalla "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate" di CIR S.p.A. ("CIR" o la "Società"), [pubblicata sul sito internet della Società www.cirgroup.com.it], con la presente Le comunichiamo quanto segue.

Con decorrenza dal [●] CIR ha provveduto a iscriverLa, in qualità di _____ [inserire funzione e motivo dell'accesso alle Informazioni Privilegiate]

nella Sezione Permanente dell'Insider List di CIR

[ovvero in alternativa]

nella sezione dell'Insider List relativa alla seguente Informazione Privilegiata:

In relazione a quanto precede, La invito a:

- ✓ prendere visione della presente e dei relativi allegati e a conservarne copia;
- ✓ inviare a CIR entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente, all'indirizzo *email* [●]:
 - conferma di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nell'Insider List e della normativa di riferimento;
 - [i seguenti dati] / [conferma che non sono intervenute variazioni ai seguenti dati, rispetto all'ultima comunicazione fornita alla Società]:
 - [Nome e cognome
 - Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)
 - Nome e indirizzo dell'impresa presso cui svolge le Sue funzioni
 - Funzione e motivo dell'accesso all'Informazione Privilegiata
 - Data di nascita
 - Codice fiscale

- 
- Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)
 - Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato).]

Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per “Informazione Privilegiata” si intende un’informazione (i) di carattere preciso, (ii) che non è stata resa pubblica, (iii) concernente, direttamente o indirettamente, CIR ovvero uno o più dei relativi strumenti finanziari e che, (iv) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate, La invito a prendere altresì visione della normativa vigente in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate riportata in calce alla presente.

* * * * *

I dati personali necessari per l’iscrizione nell’Insider List e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da CIR, in qualità di Titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), in relazione all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle Aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento o Titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta scritta da inoltrare presso la sede sociale di CIR, titolare del trattamento, al seguente indirizzo: Via Ciovassino 1, Milano. Presso la sede di CIR, infine, saranno consultabili gli elenchi dei Responsabili del trattamento e degli amministratori di sistema.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi all’Ufficio Servizio Societario, nella persona di [●], tramite:

- ✓ *email*, all’indirizzo [●], ovvero
- ✓ al seguente numero telefonico: [●].

Cordiali saluti.

Per CIR S.p.A.

(Ufficio Servizio Societario)

[●]

Per presa visione



Normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)

Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Articolo 8 - Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;



- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9 - Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della



fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10 - Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 12 – Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di



mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che giscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di



qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 34 - Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.**

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Testo Unico della Finanza

Capo II

Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.



Art. 184 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. *E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

3. *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*

4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.*

Art. 185 – Manipolazione del mercato

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

1-bis. *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

Art. 186 -Pene accessorie

1. *La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.*



Art. 187 - Confisca

- 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.*
- 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.*
- 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.*

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
- 2. omissis.*
- 3. omissis.*
- 4. omissis.*
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
- 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

Art. 187-ter – Manipolazione del mercato

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
- 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.*
- 3. omissis.*
- 4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.*

Art. 187-ter.1 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

- 1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.*
- 2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.*
- 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).*



4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).



2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni¹²⁴¹.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187 - quinquies - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies - Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.



ALLEGATO G

[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Insider List]

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]

[indirizzo]

[alla cortese attenzione di [●]]

[a mezzo [●]]

[[luogo], [data]]

Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ("Insider List")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], CIR S.p.A. ("CIR"), in conformità con quanto previsto dalla *Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate* di CIR (la "**Procedura**"), ha provveduto

a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dall'Insider List relativa alla seguente Informazione Privilegiata _____

[ovvero in alternativa]

ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l'iscrizione Sua e della Società [●] nell'Insider List relativa alla seguente Informazione Privilegiata _____

per il seguente motivo:

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi a [●], nella persona del Sottoscritto, tramite:

- ✓ *email*, all'indirizzo [●], ovvero
- ✓ al seguente numero telefonico: [●].

Cordiali saluti

Per CIR S.p.A.